

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

## DISEGNO DI LEGGE

**N. 101**

presentato dalla Giunta regionale,  
su proposta del Presidente della Regione, SOLINAS

il 14 gennaio 2020

Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale. Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2016, alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 9 del 2016, alla legge regionale n. 19 del 2006 e alla legge regionale n. 26 del 1972

\*\*\*\*\*

## RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Relazione illustrativa e tecnica

Lo Statuto speciale per la Sardegna, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, all'articolo 3 stabilisce che "3. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;".

Nell'esercizio della potestà normativa in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione, la Giunta, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto speciale per la Sardegna, nelle more dell'approvazione di norme organiche di riforma, ha elaborato il presente disegno di legge finalizzato alla semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale, per come sottoelencati:

- a) Agenzia regionale per l'edilizia abitativa (AREA);
- b) Azienda regionale sarda trasporti (ARST) Spa;
- c) Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoRESTAS);
- d) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);
- e) Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna);

- f) Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna);
- g) Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna);
- h) Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL);
- i) Ente acque della Sardegna (ENAS);
- j) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
- k) Sardegna IT Srl.

Deve rilevarsi che, a partire dagli anni 2000, la Regione ha costituito una molteplicità eterogenea di enti subregionali (enti pubblici e di diritto pubblico, agenzie, istituti) e società partecipate con diversi modelli di governance che hanno complicato il sistema, stratificandolo, senza una visione strategica e complessiva dell'ordinamento che ha generato confusione e contraddizioni, oltreché mancanza di armonizzazione nelle relative disposizioni.

L'attuale sistema, poi, non prevede l'applicazione del principio, oggi esteso a tutti gli enti pubblici, di separazione delle competenze di indirizzo e controllo politico da quelle gestionali.

Nella maggior parte dei casi, poi, è mancata la previsione di adeguati organi di indirizzo e controllo politico nonostante detti enti fossero legati alla Regione da uno stretto nesso di strumentalità. La concentrazione dei poteri gestionali nella figura dell'amministratore unico, inoltre, ha nella realtà determinato l'assenza di qualunque confronto politico tra la Regione e gli enti subregionali che, pur alla stessa fanno capo. Si rende necessaria, pertanto, una riforma organica degli organi di gestione degli enti pararegionali della Regione al fine di garantire l'opportuno indirizzo politico con l'adozione di linee programmatiche efficaci, efficienti ed armoniche ed il relativo controllo finalizzato alla verifica del rispetto di tali linee di indirizzo.

Con il presente disegno di legge, nelle more dell'approvazione di norme organiche di riforma, la Giunta intende dare attuazione concreta all'articolo 4, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 2001 a mente del quale "4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente". Questa disposizione è stata ritenuta cogente anche da recenti pronunce del Consiglio di Stato che, con sentenza del 26 aprile 2018, n. 2543 ha stabilito che "La distinzione tra atti di indirizzo politico-amministrativo e di gestione così come delineata dal decreto legislativo n. 165 del 2001 si attaglia specificamente agli enti i cui vertici scaturiscono da scelte essenzialmente politiche e soprattutto elettorali e non può essere adattata sic et simpliciter a tutti gli enti pubblici non economici anche se essa mantiene un valore tendenziale anche per questi".

Del resto, anche il legislatore regionale, con l'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1998 aveva già previsto che "2. Negli enti tali funzioni sono esercitate dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo spettanti agli Assessori e alla Giunta regionale", introducendo esplicitamente la distinzione tra sfera politica e sfera burocratica.

Il sistema normativo predisposto con il presente disegno di legge si è reso necessario anche ai fini della opportuna armonizzazione della disciplina in materia di requisiti, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e compensi degli amministratori degli enti.

Le modifiche normative qui proposte apporteranno nel medio e lungo termine un maggior controllo della realizzazione degli obiettivi politici impressi all'azione degli enti subregionali oltreché un maggior coordinamento degli stessi e, al contempo, l'adozione di linee programmatiche immediatamente applicabili per la prossimità della governance all'ente pararegionale. Inoltre, viene assicurata

una maggiore razionalità nell'attribuzione degli incarichi (requisiti, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza) oltreché un'adeguata armonizzazione dei compensi degli amministratori degli enti.

### Finalità e contenuto

La disciplina si propone di razionalizzare i modelli di amministrazione introducendo in ogni ente oggetto della disciplina un consiglio di amministrazione in luogo dell'amministratore unico; di distinguere le funzioni di direzione politica, con poteri di indirizzo e di controllo, dalle funzioni di carattere gestionale proprie degli organi di direzione amministrativa e dalle funzioni di carattere tecnico-scientifico, attribuendo queste ultime, negli enti di ricerca, ad appositi organi specificamente qualificati; di definire una disciplina uniforme in materia di requisiti, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e compensi degli amministratori degli enti.

Il titolo I è rubricato "Norme comuni" e si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 contiene le finalità e l'ambito di applicazione; l'articolo 2 sotto la rubrica "Disposizioni sulle società ed aziende partecipate" stabilisce che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale promuove la convocazione dell'assemblea straordinaria di ciascuna società di capitali partecipata per l'adeguamento statutario della composizione degli organi di amministrazione, emanando una direttiva con la quale impegna gli enti strumentali della Regione a procedere all'adeguamento statutario della composizione degli organi di amministrazione di eventuali società ed aziende da essi controllate o partecipate ai principi organizzativi stabiliti dalla legge stessa.

L'articolo 3 sotto la rubrica "Competenze e procedure di nomina" stabilisce che gli amministratori degli enti sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale; la deliberazione è adottata su proposta del Presidente della Regione, sentito l'Assessore competente nella materia oggetto dell'attività dell'ente. Le designazioni e gli elenchi di nomi previsti dalla legge sono richiesti dal Presidente della Regione ai titolari del potere di designazione o di proposta entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza degli organi o entro il quindicesimo giorno dalla sopravvenuta vacanza. Si applicano le norme sui poteri sostitutivi recate dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, ivi compreso quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge per quanto riguarda le designazioni e le proposte da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

L'articolo 4 sotto la rubrica "Requisiti degli amministratori" individua requisiti di alta professionalità di carattere generale per i presidenti degli enti, agenzie, istituti e aziende che devono essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata esperienza professionale o attività di amministrazione o direzione tecnica o amministrativa in enti e strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

Stabilisce, poi, che gli altri componenti dei consigli di amministrazione degli enti, ove le specifiche norme non prevedano ulteriori o diversi requisiti, devono essere prescelti fra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere.

È stabilito, coerentemente alle disposizioni nazionali di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013, che non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono d'ufficio dalla carica, coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni. Inoltre è espressamente stabilito che non possono essere nominati amministratori di un ente, istituto, agenzia o azienda i dipendenti del medesimo ente.

Il comma 5 prevede poi specifiche ipotesi di incompatibilità.

Il comma 6 prevede l'applicazione, in quanto compatibili, dei commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

Il comma 7 prevede la disciplina dei compensi degli amministratori riconosciuta nella misura stabilita dall'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995, ripartiti in due gruppi secondo la tabella A allegata al disegno di legge.

Il titolo II è rubricato "Norme sui singoli enti" ed è diviso in capi in relazione ai singoli enti o tipologia di enti.

Nel capo I è disciplinata l'Agenzia regionale per l'edilizia abitativa (AREA).

L'articolo 5 sostituendo l'articolo 8 della legge regionale n. 22 del 2016, individua gli organi dell'Agenzia nel consiglio di amministrazione, nel presidente, nel comitato regionale per l'edilizia sociale (CRES), nel collegio sindacale. Precedentemente, in luogo del consiglio di amministrazione e del presidente era previsto un amministratore unico.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2016 che disciplinava l'Amministratore unico con un nuovo articolo 9 avente ad oggetto il "Consiglio di amministrazione". La disposizione prevede che il consiglio di amministrazione di AREA sia composto da cinque componenti di cui tre nominati dalla Giunta regionale, fra i quali è individuato dalla Giunta stessa quello con funzioni di presidente e due in rappresentanza degli enti locali, eletti dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale n. 1 del 2005. Sono poi individuate le relative funzioni in base alle quali risulta che il CdA, oltre ad adottare la proposta di statuto, da trasmettere alla Giunta regionale per la preventiva approvazione e ad approvare i regolamenti, tra gli altri, approva i bilanci, i piani annuali e pluriennali di attività ed i relativi interventi, propone la nomina e la revoca del direttore generale ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998, emana gli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi.

L'articolo 7 introduce l'articolo 9 bis della legge regionale n. 22 del 2016 che sotto la rubrica "Presidente" stabilisce le funzioni di questo organo precedentemente non previsto.

Il capo II all'articolo 8 è dedicato ad ARST Spa e stabilisce che la stessa azienda, ora gestita da un amministratore unico, sarà amministrata da un consiglio di amministrazione formato da cinque componenti, di cui tre designati dalla Giunta regionale, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, e due in rappresentanza degli enti locali, eletti dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale n. 1 del 2005.

Il capo III è dedicato all'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS).

L'articolo 9, sostituendo l'articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2016, individua gli organi dell'Agenzia nel consiglio di amministrazione, nel presidente, nel collegio sindacale, nel comitato territoriale. Precedentemente, in luogo del consiglio di amministrazione e del presidente era previsto un amministratore unico. Inoltre, l'articolo 10 sostituisce l'articolo 42 della legge regionale n. 8 del 2016 ("Amministratore unico"), con il nuovo articolo 42 rubricato "Consiglio di Amministrazione, mentre l'articolo 11, sostituisce l'articolo 43 ("Revoca dell'amministratore unico") della legge regionale n. 8 del 2016" con il nuovo articolo 43 rubricato "Presidente".

Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, di cui tre nominati dalla Giunta regionale, fra i quali è individuato dalla Giunta stessa quello con funzioni di presidente e due in rappresentanza degli enti locali nel cui territorio insistano terreni di proprietà dell'agenzia, eletti dal

Consiglio regionale con voto limitato. Sono poi individuate le relative funzioni in base alle quali risulta che il CdA, oltre ad adottare la proposta di statuto, da trasmettere alla Giunta regionale per la preventiva approvazione e ad approvare i regolamenti, tra gli altri, approva i bilanci, propone la nomina e la revoca del direttore generale.

Il capo IV è dedicato alle tre agenzie agricole: Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna), Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna), Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna).

Gli articoli 12, 15 e 19 rispettivamente, sostituendo l'articolo 10, 17 e 23 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, istituiscono, per ogni agenzia agricola, il consiglio di amministrazione con funzioni di indirizzo strategico e compiti di alta gestione.

Vengono poi delineati i compiti del consiglio di amministrazione, composto da tre componenti nominati dalla Giunta regionale, fra i quali il Presidente (articoli 13,16 e 20).

Viene rinominato il collegio dei revisori dei conti in collegio sindacale.

Nello specifico, per quanto riguarda l'Agenzia AGRIS viene lasciato inalterato il comitato scientifico; per quanto riguarda l'Agenzia LAORE viene rinominato il Comitato tecnico in Comitato tecnico-scientifico (articolo 18) e ridisciplinato con l'eliminazione della nomina di due dei tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell'Agenzia LAORE Sardegna, da parte della Facoltà di agraria e di medicina veterinaria dell'Università di Sassari, nonché del comma 4 che prevedeva che ai componenti del comitato tecnico, con esclusione del direttore generale e dei dipendenti delle agenzie e dell'Amministrazione regionale, "compete un gettone di presenza di 150 euro per seduta comprensivo del rimborso spese".

Il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006 prevedeva che "4. Il direttore generale è scelto con le modalità previste dalla legge regionale n. 31 del 1998; per il direttore generale dell'Agenzia AGRIS Sardegna è inoltre richiesto il possesso di un'alta qualificazione scientifica e professionale nelle materie di competenza dell'Agenzia". Le disposizioni dell'articolo 30 sono in parte sostituite (articolo 22) con la previsione di nuovi requisiti comuni per tutti i direttori generali e consistenti nell'essere in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dagli albi professionali riconosciuti dalla legge. È previsto poi che ai direttori generali delle Agenzie sono attribuite le medesime funzioni e competenze dei direttori generali dell'Amministrazione regionale ed è loro attribuito lo stesso trattamento economico, quest'ultima previsione già presente nell'articolo 30.

Al capo V si disciplina l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL).

L'articolo 23, sostituendo l'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2016 prevede quali organi dell'Agenzia: il consiglio di amministrazione, il presidente (in luogo del precedente direttore dell'Agenzia) ed il collegio sindacale (in luogo del collegio dei revisori dei conti).

L'articolo 24, introduce l'articolo 13 bis della legge regionale n. 9 del 2016, disciplinando il consiglio di amministrazione, composto da tre componenti nominati dalla Giunta regionale; l'articolo 25, introducendo l'articolo 13 ter della legge regionale n. 9 del 2016, disciplina la figura del presidente dell'Agenzia e l'articolo 26, sostituendo l'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2016 disciplina la

figura del direttore generale, incarico conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e, al pari degli altri direttori generali degli enti disciplinati dalla legge di riforma, scelto tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dagli albi professionali riconosciuti dalla legge.

Il capo VI, si occupa dell'Ente acque della Sardegna (ENAS), all'articolo 27, sostituisce l'articolo 19 bis della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, che prevedeva l'amministratore unico, con il nuovo testo che istituisce gli organi dell'ente individuandoli nel consiglio di amministrazione, nel presidente e nel collegio dei revisori dei conti. L'articolo 28, disciplina le funzioni del consiglio di amministrazione introducendo l'articolo 19 ter della legge regionale n. 19 del 2006, l'articolo 29, il presidente introducendo l'articolo 19 quater della legge regionale n. 19 del 2006 e l'articolo 30, il collegio dei revisori dei conti, introducendo l'articolo 19 quinquies della legge regionale n. 19 del 2006.

Il capo VII disciplina l'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE).

L'articolo 31, sostituisce l'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 26, e stabilisce che il consiglio di amministrazione è formato dai seguenti membri:

- a) dal Sindaco del comune di Nuoro, o suo rappresentante;
- b) da due membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad un nome, scelti fra persone che siano in grado di recare, per particolare competenza e preparazione scientifica nel campo dell'antropologia culturale, della sociologia e dell'etnografia, un reale contributo all'attività dell'Istituto: sono pertanto dettagliate e precisate le materie nelle quali gli esperti devono avere specifica professionalità.
- c) da due membri designati dalla Giunta regionale.

Sono stati eliminati i tre rappresentanti, ciascuno per le Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari e per le Facoltà di magistero delle Università di Cagliari e Sassari, eletti dai rispettivi consigli di facoltà fra docenti di materie particolarmente attinenti alla natura ed ai fini dell'istituto.

È stabilito che il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione (è stato eliminato su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport), che all'atto della nomina sceglie tra i componenti designati il presidente dell'istituto (è eliminato che il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno).

Rimane la durata triennale dell'organo.

L'articolo 32, introduce l'articolo 8-bis della legge regionale n. 26 del 1972, che disciplina le funzioni di Presidente.

L'articolo 33, inoltre, sostituisce l'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 1972 con il nuovo articolo 12 che disciplina in maniera dettagliata il collegio dei revisori dei conti, stabilendo che esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, fra gli iscritti al registro dei revisori legali previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012 n. 144 (Regolamento concer-

nente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze; sono nominati e restano in carica per il periodo di durata del consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto, tra i membri effettivi, è designato il Presidente del Collegio.

Il capo VIII e l'articolo 34, si occupa di Sardegna IT Srl, stabilendo che l'organo di amministrazione della società in house è il consiglio di amministrazione, composto da tre membri designati dalla Giunta regionale, dei quali uno con funzioni di presidente, dando mandato alla Giunta, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di deliberare le necessarie modifiche statutarie e promuovere la convocazione dell'assemblea straordinaria per la loro approvazione.

Infine al titolo III sono dettate norme di prima applicazione e transitorie:

- l'articolo 35 sotto la rubrica "Termini per le nomine e durata in carica degli organi" stabilisce che in sede di prima applicazione della legge i presidenti, gli altri componenti dei consigli di amministrazione, i revisori dei conti ed i sindaci degli enti, agenzie, istituti ed aziende sono nominati entro il termine del 31 gennaio 2020 e che si applicano le norme sui poteri sostitutivi previste dall'articolo 3 della legge regionale 3 maggio n. 11 del 1995, nonché le norme previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge regionale n. 11 del 1995;
- l'articolo 36, sotto la rubrica "Cessazione degli organi in carica" stabilisce che gli organi in carica negli enti, istituti, aziende, agenzie e società, ancorché non scaduti, cessano dalle loro funzioni all'atto della nomina dei nuovi organi; essi decadono comunque il 31 dicembre 2019;
- l'articolo 37 abroga l'articolo 22 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 in materia di organi di amministrazione dell'Ente sardo industrie turistiche - ESIT.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Titolo I

#### Norme comuni

### Capo I

#### Norme comuni

### Art. 1

#### Finalità ed ambito di applicazione

1. Nelle more dell'approvazione di norme organiche di riforma, la presente legge disciplina, secondo principi comuni di semplificazione e razionalizzazione, l'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale elencati al comma 2 e di seguito denominati "enti", al fine di:

- a) razionalizzare e semplificare i modelli di amministrazione e le procedure di nomina;
- b) distinguere le funzioni di direzione politica, con poteri di indirizzo e di controllo, dalle funzioni di carattere gestionale proprie degli organi di direzione amministrativa e dalle funzioni di carattere tecnico-scientifico, attribuendo queste ultime, negli enti di ricerca, ad appositi organi specificamente qualificati;
- c) definire una disciplina uniforme in materia di requisiti, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e compensi degli amministratori degli enti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge reca norme di modifica dell'ordinamento dei seguenti enti:

- a) Agenzia regionale per l'edilizia abitativa (AREA);
- b) Azienda regionale sarda trasporti (ARST) Spa;
- c) Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS);
- d) Agenzia regionale per la protezione

- dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);
- e) Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna);
  - f) Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (AR-GEA Sardegna);
  - g) Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna);
  - h) Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL);
  - i) Ente acque della Sardegna (ENAS);
  - j) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
  - k) Sardegna IT Srl.

## Art. 2

### Disposizioni sulle società ed aziende partecipate

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove la convocazione dell'assemblea straordinaria delle società di capitali partecipate dalla Regione per l'adeguamento statutario della composizione degli organi di amministrazione.

2. Nei termini di cui al comma 1 la Giunta regionale emana una direttiva con la quale impegna gli enti strumentali della Regione a procedere all'adeguamento statutario della composizione degli organi di amministrazione di eventuali società e aziende da essi controllate o partecipate ai principi organizzativi stabiliti dalla presente legge.

## Art. 3

### Competenze e procedure di nomina

1. Gli amministratori degli enti sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'attività dell'ente.

2. Le designazioni e gli elenchi di nomi previsti dalla presente legge sono richiesti dal Presidente della Regione ai titolari del potere di

designazione o di proposta entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza degli organi o entro il quindicesimo giorno dalla sopravvenuta vacanza.

3. Trovano applicazione le norme sui poteri sostitutivi previste dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione), compreso quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 1995 per quanto riguarda le designazioni e le proposte da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

#### Art. 4

##### Amministratori

1. I presidenti degli enti, agenzie, istituti e aziende sono scelti fra cittadini che siano in possesso di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata esperienza professionale o attività di amministrazione o direzione tecnica o amministrativa in enti e strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Gli altri componenti dei consigli di amministrazione degli enti, se le norme dettate per ciascun ente dalla presente legge non prevedano ulteriori o diversi requisiti, sono scelti fra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere.

3. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono d'ufficio dalla carica, coloro che si trovano in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

4. Non possono essere nominati amministratori di un ente, istituto, agenzia o azienda i dipendenti del medesimo ente.

5. L'incarico di amministratore è incompatibile:

- a) con la carica di sindaco e assessore comunale di comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, presidente e componente della giunta delle unioni di comuni con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti, presidente della provincia e assessore provinciale, sindaco metropolitano, consigliere metropolitano, consigliere regionale, parlamentare nazionale ed europeo;
- b) con la qualità di componente di un organo o ufficio tenuto ad esprimere pareri o ad esercitare controlli su atti dell'ente per il quale si procede alla nomina;
- c) con l'ufficio di magistrato ordinario o delle giurisdizioni amministrative, contabili e speciali, di avvocato o procuratore presso l'Avvocatura di Stato;
- d) con l'appartenenza alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- e) con la posizione di dipendente, anche a tempo determinato, dell'amministrazione regionale o degli enti soggetti alla normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale;
- f) con l'appartenenza all'ufficio di gabinetto del Presidente della Regione o di un Assessore regionale;
- g) con l'incarico di amministratore in altro ente tra quelli elencati all'articolo 1, comma 2;
- h) con la posizione di dipendente dello Stato in qualifica dirigenziale.

6. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

7. Agli amministratori è riconosciuto un compenso nella misura stabilita dall'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995, a tal fine gli enti, agenzie, istituti e aziende di cui all'articolo 1, comma 2 sono ripartiti in due gruppi secondo l'allegata tabella A.

## Titolo II

### Norme sui singoli enti

#### Capo I

Agenzia regionale per l'edilizia abitativa  
(AREA). Modifiche alla legge regionale n. 22  
del 2016

#### Art. 5

Organi dell'Agenzia. Sostituzione dell'articolo 8  
della legge regionale n. 22 del 2016

1. L'articolo 8 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa), è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi di AREA:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il comitato regionale per l'edilizia sociale (CRES);
- d) il collegio sindacale."

## Art. 6

Consiglio di amministrazione. Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2016

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione di AREA è composto da cinque componenti di cui tre nominati dalla Giunta regionale, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, e due in rappresentanza degli enti locali, eletti dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).

2. Il consiglio di amministrazione:

- a) adotta la proposta di statuto e le sue modificazioni, da trasmettere alla Giunta regionale per la preventiva approvazione;
- b) approva i regolamenti;
- c) approva, sentite le organizzazioni sindacali e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli inquilini e degli assegnatari, la carta dei servizi;
- d) delibera la dotazione organica del personale, ivi compresa quella da assegnare ai distretti;
- e) approva i bilanci;
- f) approva i piani annuali e pluriennali di attività ed i relativi interventi;
- g) verifica i risultati delle attività svolte e dei servizi resi dalle strutture organizzative sotto gli aspetti della economicità, dell'efficienza e della qualità;
- h) delibera, previa autorizzazione della Giunta regionale, la partecipazione di AREA a società di capitali, consorzi, associazioni con altri soggetti pubblici e/o privati per la gestione di alloggi e la realizzazione degli interventi edilizi e ogni altra attività prevista dallo statuto;
- i) propone la nomina e la revoca del direttore generale ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni;
- j) trasmette alla Giunta regionale le proposte e osservazioni dell'Azienda relative al DoPIES e ai piani annuali e pluriennali di attività predisposte dal CRES, e la relazione sulla attività svolta

nell'anno precedente, indicando i risultati conseguiti;

k) emana gli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi e svolge ogni funzione non attribuita ad altri organi, esclusi in ogni caso gli atti di gestione da riservare ai dirigenti.

3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive."

#### Art. 7

Presidente. Introduzione dell'articolo 9 bis nella legge regionale n. 22 del 2016

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2016, è aggiunto il seguente:

"Art. 9 bis (Presidente)

1. Il Presidente di AREA:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) presiede il CRES;
- d) sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- f) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- g) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva."

2. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 22 del 2016, ovunque ricorrano, le parole "amministratore unico" sono sostituite dalla parola "Presidente".

#### Capo II

Azienda regionale sarda trasporti (ARST) Spa

#### Art. 8

Azienda regionale sarda trasporti (ARST) Spa

1. L'Azienda regionale sarda trasporti (ARST) Spa è amministrata da un consiglio di amministrazione, formato da cinque componenti

di cui tre designati dalla Giunta regionale, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente e due in rappresentanza degli enti locali, eletti dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).

### Capo III

Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016

#### Art. 9

Organi dell'Agenzia. Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2016

1. L'articolo 41 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), è sostituito dal seguente:

"Art. 41 (Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio sindacale;
- d) il comitato territoriale."

#### Art. 10

Consiglio di amministrazione. Sostituzione dell'articolo 42 della legge regionale n. 8 del 2016

1. L'articolo 42 della legge regionale n. 8 del 2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 42 (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto da cinque componenti di cui tre nominati dalla Giunta regionale, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente e due in rappresentanza degli enti locali nel cui territorio insistano terreni di proprietà dell'agenzia, eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato.

2. Il consiglio di amministrazione:

- a) approva i bilanci;
- b) adotta la proposta di statuto dell'Agenzia da trasmettere alla Giunta regionale per l'approva-

zione;

c) approva i regolamenti;

d) propone alla Giunta regionale la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia;

e) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;

f) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;

g) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, oppure in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;

h) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;

i) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

j) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario;

k) adotta gli atti di costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione a esse;

l) adotta gli atti di acquisizione e restituzione dei terreni e degli altri beni immobili.

3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive."

#### Art. 11

Presidente. Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale n. 8 del 2016

1. L'articolo 43 della legge regionale n. 8 del 2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 43 (Presidente)

1. Il Presidente dell'Agenzia:

a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende al buon funzionamento dell'A-

genzia e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;

d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;

e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;

f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva."

#### Capo IV

Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna), Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna), Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna). Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2006

#### Art. 12

Organi dell'Agenzia AGRIS Sardegna. Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 13 del 2006

1. L'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Organi dell'Agenzia AGRIS Sardegna)

1. Sono organi dell'Agenzia AGRIS Sardegna:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio sindacale;
- d) il comitato scientifico."

#### Art. 13

Consiglio di amministrazione dell'Agenzia AGRIS Sardegna. Introduzione dell'articolo 10 bis della legge regionale n. 13 del 2006

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 13 del 2006, è aggiunto il seguente:

"Art. 10 bis (Consiglio di amministrazione dell'Agenzia AGRIS Sardegna)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia

AGRIS Sardegna è composto da tre componenti nominati dalla Giunta regionale, dei quali uno con funzioni di presidente.

2. Il consiglio di amministrazione:

- a) adotta i bilanci;
- b) adotta la proposta di statuto e i regolamenti dell'Agenzia;
- c) propone alla Giunta regionale la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia;
- d) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;
- e) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;
- f) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, ovvero in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;
- g) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
- h) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- i) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario, previa autorizzazione della Giunta regionale;

2. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive."

#### Art. 14

Presidente dell'Agenzia AGRIS Sardegna. Introduzione dell'articolo 10 ter della legge regionale n. 13 del 2006

1. Dopo l'articolo 10 bis della legge regionale n. 13 del 2006, è aggiunto il seguente:

"Art. 10 ter (Presidente dell'Agenzia AGRIS Sardegna)

1. Il presidente dell'Agenzia AGRIS Sardegna:
  - a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva."

#### Art. 15

Organi dell'Agenzia LAORE Sardegna. Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2006

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2006, è sostituito dal seguente:

"Art. 17 (Organi dell'Agenzia LAORE Sardegna)

1. Sono organi dell'Agenzia LAORE Sardegna:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio sindacale;
- d) il comitato tecnico-scientifico."

#### Art. 16

Consiglio di amministrazione dell'Agenzia LAORE Sardegna. Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2006

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2006, è sostituito dai seguenti:

"Art. 18 (Consiglio di amministrazione dell'Agenzia LAORE Sardegna)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia LAORE Sardegna è formato da tre componenti nominati dalla Giunta regionale, dei quali uno con funzioni di presidente.

2. Il consiglio di amministrazione:

- a) adotta il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo;
- b) adotta la proposta di statuto e i regolamenti dell'Agenzia;
- c) propone alla Giunta regionale la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia;
- d) conferisce gli incarichi di direzione di servi-

zio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;

e) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;

f) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, oppure in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;

g) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;

h) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

i) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario, previa autorizzazione della Giunta regionale.

2. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive."

#### Art. 17

Presidente dell'Agenzia LAORE Sardegna. Introduzione dell'articolo 18 bis della legge regionale n. 13 del 2006

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2006, è aggiunto il seguente:

"Art. 18 bis (Presidente dell'Agenzia LAORE Sardegna)

1. Il Presidente dell'Agenzia LAORE Sardegna:

a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;

d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;

e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;

f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione.

nistrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva.".

#### Art. 18

Comitato tecnico-scientifico. Introduzione dell'articolo 18 ter della legge regionale n. 13 del 2006

1. Dopo l'articolo 18 bis della legge regionale n. 13 del 2006, è aggiunto il seguente:

"Art. 18 ter (Comitato tecnico-scientifico)

1. Il comitato tecnico-scientifico è l'organo di coordinamento dell'attività dell'Agenzia e sviluppa i programmi pluriennali e annuali da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione; esso è composto da:

- a) il direttore generale dell'Agenzia LAORE Sardegna, che lo presiede;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
- c) due membri scelti fra i responsabili dei dipartimenti per le produzioni vegetali e zootecniche, secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;
- d) un rappresentante designato dall'Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna;
- e) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell'Agenzia LAORE Sardegna.

2. I componenti del comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

3. Lo statuto dell'Agenzia disciplina il funzionamento del comitato.".

#### Art. 19

Organi dell'Agenzia ARGEA Sardegna. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 13 del 2006

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 13 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 23 (Organi dell'Agenzia ARGEA Sardegna)

1. Sono organi dell'Agenzia ARGEA Sardegna:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio sindacale.".

## Art. 20

Consiglio di amministrazione dell'Agenzia AR-  
GEA Sardegna. Introduzione dell'articolo 23  
della legge regionale n. 13 del 2006

1. Dopo l'articolo 23 della legge regio-  
nale n. 13 del 2006, è aggiunto il seguente:

"Art. 23 bis (Consiglio di amministrazione  
dell'Agenzia ARGEA Sardegna)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia  
ARGEA Sardegna è formato da tre componenti  
nominati dalla Giunta regionale, dei quali uno  
con funzioni di presidente.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) adotta il bilancio di previsione e le sue varia-  
zioni e il conto consuntivo;

b) adotta la proposta di statuto e i regolamenti  
dell'Agenzia;

c) propone la nomina e la revoca del direttore  
generale dell'Agenzia;

d) conferisce gli incarichi di direzione di servi-  
zio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di  
organizzazione;

e) assegna le risorse umane, finanziarie e stru-  
mentali al direttore generale e verifica il loro uti-  
lizzo;

f) in caso di inerzia del direttore generale nel  
compimento degli atti di sua competenza, oppu-  
re in presenza di mancato esercizio del potere  
sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti  
nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle  
loro attribuzioni, assegna al direttore generale un  
termine perentorio entro il quale provvedere;  
trascorso il termine assegnato, esercita il potere  
sostitutivo attraverso la nomina di un commissa-  
rio ad acta;

g) su proposta del direttore generale, promuove  
e resiste alle liti, disponendo in merito alle rela-  
tive conciliazioni, rinunce e transazioni;

h) definisce i criteri generali da seguirsi nella de-  
terminazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a  
carico di terzi;

i) adotta gli atti di disposizione del patrimonio  
eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di  
carattere finanziario, previa autorizzazione della  
Giunta regionale.

2. Le funzioni di segretario del consiglio di am-  
ministrazione sono svolte dal direttore generale  
o, in sua assenza, da altro dipendente con fun-  
zioni direttive."

## Art. 21

Presidente dell'Agenzia ARGEA Sardegna. Introduzione dell'articolo 23 ter della legge regionale n. 13 del 2006

1. Dopo l'articolo 23 bis della legge regionale n. 13 del 2006, è aggiunto il seguente:

"Art. 23 ter (Presidente dell'Agenzia ARGEA Sardegna)

1. Il presidente dell'Agenzia ARGEA Sardegna:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva."

## Art. 22

Direttori generali delle Agenzie. Sostituzione dell'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006

1. L'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 30 (Direttori generali delle agenzie)

1. L'incarico di direttore generale dell'agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

2. Il direttore generale è scelto tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza, che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso

amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dagli albi professionali riconosciuti dalla legge, non rinvenibili.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'agenzia è regolato da un contratto di diritto privato che non deve essere di durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa ed è rinnovabile una sola volta.

4. Ai direttori generali delle agenzie sono attribuite le medesime funzioni e competenze dei direttori generali dell'Amministrazione regionale ed è loro attribuito lo stesso trattamento economico.

5. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico."

## Capo V

Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2016

### Art. 23

Organi dell'Agenzia. Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2016

1. L'articolo 13 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), è sostituito dal seguente:  
"Art. 13 (Organi dell'agenzia)

1. Sono organi dell'agenzia:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio sindacale."

### Art. 24

Consiglio di amministrazione. Introduzione dell'articolo 13 bis della legge regionale n. 9 del 2016

1. Dopo l'articolo 13 della legge regio-

nale n. 9 del 2016 è aggiunto il seguente:

"Art. 13 bis (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ASPAL Sardegna è formato da tre componenti nominati dalla Giunta regionale, dei quali uno con funzioni di presidente.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) adotta il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo;

b) adotta la proposta di statuto e i regolamenti dell'Agenzia;

c) propone la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia;

d) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;

e) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;

f) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, oppure in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;

g) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;

h) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

i) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario, previa autorizzazione della Giunta regionale.

3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive."

#### Art. 25

Presidente. Inserimento dell'articolo 13 ter della legge regionale n. 9 del 2016

1. Dopo l'articolo 13 bis della legge regionale n. 9 del 2016, è aggiunto il seguente:

"Art. 13 ter (Presidente)

1. Il presidente dell'Agenzia:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva."

#### Art. 26

Direttore generale. Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2016

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Direttore generale)

1. L'incarico di direttore generale dell'agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. Il direttore generale è scelto tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dagli albi professionali riconosciuti dalla legge ed è rinnovabile una sola volta.

3. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'agenzia è regolato da un contratto di diritto privato che non deve essere di durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa.

4. Ai direttori generali delle Agenzie sono attribuite le medesime funzioni e competenze dei direttori generali dell'Amministrazione regionale

ed è loro attribuito lo stesso trattamento economico.

5. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico."

## Capo VI

Ente acque della Sardegna (ENAS). Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006

### Art. 27

Organi dell'Ente. Sostituzione dell'articolo 19 bis della legge regionale n. 19 del 2006

1. L'articolo 19 bis della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), è sostituito dal seguente:

"Art. 19 bis (Organi dell'Ente)

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori dei conti."

### Art. 28

Consiglio di amministrazione. Introduzione dell'articolo 19 ter della legge regionale n. 19 del 2006

1. Dopo l'articolo 19 bis della legge regionale n. 19 del 2006, è aggiunto il seguente:

"Art. 19 ter (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) è formato da cinque componenti, dei quali tre designati dalla Giunta regionale e due eletti dal Consiglio regionale con voto limitato tra esperti di elevato livello scientifico in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita in materia di sistemi ed infrastrutture idrauliche, gestione di servizi pubblici e di sistemi organizzativi complessi. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, che all'atto della nomina sceglie tra i componenti designati il presidente dell'Ente.

2. Il consiglio di amministrazione:

- a) adotta il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo;
  - b) adotta la proposta di statuto e i regolamenti dell'Agenzia;
  - c) propone la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia;
  - d) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;
  - e) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;
  - f) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, oppure in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;
  - g) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
  - h) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
  - i) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario, previa autorizzazione della Giunta regionale;
3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive."

#### Art. 29

Presidente. Introduzione dell'articolo 19 quater della legge regionale n. 19 del 2006

1. Dopo l'articolo 19 ter della legge regionale n. 19 del 2006, è aggiunto il seguente:

"Art. 19 quater (Presidente)

1. Il presidente dell'Ente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e assicura l'attuazione degli indirizzi e-

manati dal consiglio di amministrazione;  
d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;  
e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;  
f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva.".

### Art. 30

Collegio dei revisori dei conti. Introduzione dell'articolo 19 quinquies della legge regionale 6 n. 19 del 2006

1. Dopo l'articolo 19 quater della legge regionale n. 19 del 2006, è aggiunto il seguente:  
"Art. 19 quinquies (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Giunta regionale fra gli iscritti al registro dei revisori legali previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012 n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I componenti il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Regione e restano in carica per il periodo di durata del consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto, tra i membri effettivi, è designato il presidente del collegio.

3. Il collegio dei revisori dei conti:

- a) verifica i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, predisponendo altresì la relazione illustrativa;
- b) controlla la gestione economica e finanziaria dell'ente;
- c) presenta annualmente alla Giunta regionale

una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente;

d) esegue le verifiche ed i controlli ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Il presidente del collegio o un revisore suo delegato ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione."

## Capo VII

Istituto superiore regionale etnografico (ISRE).  
Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1972

### Art. 31

Consiglio di amministrazione. Sostituzione  
dell'articolo 8 della legge regionale n. 26 del  
1972

1. L'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 26 (Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda), è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE) è formato dai seguenti membri:

a) dal Sindaco del Comune di Nuoro, o suo rappresentante;

b) da due membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad un nome, scelti fra persone che siano in grado di recare, per particolare competenza e preparazione scientifica nel campo dell'antropologia culturale, della sociologia e dell'etnografia, un reale contributo all'attività dell'Istituto;

c) da due membri designati dalla Giunta regionale.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, che all'atto della nomina sceglie tra i componenti designati il presidente dell'Istituto.

3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed in particolare ha competenza a:

a) adottare il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo;

b) adottare la proposta di statuto e i regolamenti

dell'Istituto;

c) proporre la nomina e la revoca del direttore dell'Istituto;

d) assegnare le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore e verificare il loro utilizzo;

e) in caso di inerzia del direttore nel compimento degli atti di sua competenza, oppure in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegnare al direttore un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercitare il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;

f) su proposta del direttore, promuovere e resistere alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;

g) definire i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

h) adottare gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario, previa autorizzazione della Giunta regionale.

3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive."

#### Art. 32

Presidente. Introduzione dell'articolo 8 bis della legge regionale n. 26 del 1972

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 1972 è aggiunto il seguente:

"Art. 8 bis (Presidente)

1. Il presidente dell'Istituto:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) sovrintende al buon funzionamento dell'Istituto e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;

d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;

e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;

f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva."

## Art. 33

## Collegio dei revisori dei conti. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 1972

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 1972 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, fra gli iscritti al registro dei revisori legali previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012 n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I componenti il collegio dei revisori dei conti restano in carica per il periodo di durata del consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto, tra i membri effettivi, è designato il presidente del collegio.

3. Il collegio dei revisori dei conti:

a) verifica i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, predisponendo altresì la relazione illustrativa;

b) controlla la gestione economica e finanziaria dell'ente;

c) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente;

d) esegue le verifiche ed i controlli ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Il presidente del collegio o un revisore suo delegato ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione."

## Capo VIII

### Sardegna IT Srl

#### Art. 34

### Sardegna IT Srl

1. L'organo di amministrazione della società in house Sardegna IT Srl è il consiglio di amministrazione, composto da tre membri designati dalla Giunta regionale, dei quali uno con funzioni di presidente.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera le necessarie modifiche statutarie e promuove la convocazione dell'assemblea straordinaria per la loro approvazione.

## Titolo III

### Norme transitorie e finali

#### Capo I

### Norme transitorie e finali

#### Art. 35

#### Termini per le nomine e durata in carica degli organi

1. In sede di prima applicazione della presente legge i presidenti, gli altri componenti dei consigli di amministrazione, i revisori dei conti ed i sindaci degli enti, agenzie, istituti ed aziende sono nominati entro il termine del 31 gennaio 2020.

2. Trovano applicazione le norme sui poteri sostitutivi previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 1995, e le norme previste dagli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 11 del 1995.

## Art. 36

## Cessazione degli organi in carica

1. Gli organi in carica negli enti, istituti, aziende, agenzie e società di cui alla presente legge, ancorché non scaduti, cessano dalle loro funzioni all'atto della nomina degli organi previsti dalla presente legge. Essi decadono comunque il 31 dicembre 2019.

## Art. 37

## Abrogazioni

1. L'articolo 22 della legge regionale n. 20 del 1995 è abrogato.

## Art. 38

## Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


## Tabella A

## Primo gruppo:

- 1) Agenzia regionale per l'edilizia abitativa (AREA);
- 2) Azienda regionale sarda trasporti (ARST) S.pA;
- 3) Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoRESTAS);
- 4) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);
- 5) Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL);
- 6) Ente acque della Sardegna (ENAS).

## Secondo gruppo:

- 1) Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna);
- 2) Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna);
- 3) Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna);
- 4) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
- 5) Sardegna IT Srl.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)  
del 17 dicembre 2019**

<b>Oggetto</b>	Disegno di legge "Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale"
<b>Proponente</b>	Presidente della Regione
Testo analizzato approvato dalla Giunta regionale	

**Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno**

**1.1 – Incidenza sulla normativa vigente**

Lo schema di disegno di legge disciplina l'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale.

**1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)**


Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

**1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto**

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

**1.4. Ulteriori osservazioni**

Nessuna



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

**Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale**

---

**2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)**

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

**2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto**

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

**Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa**

---

**3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale**

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame di fronte al Consiglio regionale (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale).

**3.2 – Correttezza delle definizioni**

Le definizioni presenti nella schema di disegno di legge sono corrette.

**3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi**


I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti.

**3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite**

Le tecniche di modificazione presenti nello schema di disegno di legge sono corrette.

**3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa**

La previsione dell'art. 7 (rinumerato art. 11) di sostituzione dell'art. 43 della legge regionale n. 8 del 2016, comporta che la norma relativa alla revoca dell'amministratore unico sia sostituita dalla norma sul presidente del consiglio di amministrazione. Sarebbe preferibile introdurre un comma 42-bis e contestualmente abrogare l'art. 43, avendo le due norme oggetti diversi.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

**Il Direttore Generale**

**Silvia Curto**

**(firma digitale)**

Disegno di legge "Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale". Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2016, alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 13 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2016 e alla legge regionale n. 19 del 2006

**Titolo I**


**Norme comuni**

**Art. 1**

**Finalità ed ambito di applicazione**

**1. In attesa dell'approvazione di norme organiche di riforma, la presente legge disciplina, secondo principi comuni di semplificazione e razionalizzazione, l'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale elencati nel comma 2 e di seguito denominati "enti", al fine di:**

- a) razionalizzare e semplificare i modelli di amministrazione e le procedure di nomina;**
- b) distinguere le funzioni di direzione politica, con poteri di indirizzo e di controllo, dalle funzioni di carattere gestionale proprie degli organi di direzione amministrativa e dalle funzioni di carattere tecnico-scientifico, attribuendo queste ultime, negli enti di ricerca, ad appositi organi specificamente qualificati;**
- c) definire una disciplina uniforme in materia di requisiti, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e compensi degli amministratori degli enti.**



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge reca norme di modifica dell'ordinamento dei seguenti enti:

- a) Agenzia regionale per l'edilizia abitativa (AREA);
- b) Azienda regionale sarda trasporti (ARST) S.p.A;
- c) Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS);
- d) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);
- e) Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna);
- f) Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna);
- g) Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna);
- h) Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL);
- i) Ente acque della Sardegna (ENAS);
- j) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
- k) Sardegna IT s.r.l.

**Art. 2**


**Disposizioni sulle società ed aziende partecipate**

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove la convocazione dell'assemblea straordinaria delle società di capitali partecipate dalla Regione per l'adeguamento statutario della composizione degli organi di amministrazione.
2. Nei termini di cui al comma 1, la Giunta regionale emana una direttiva con la quale impegna gli enti strumentali della Regione a procedere all'adeguamento statutario della composizione degli organi di amministrazione di eventuali società e aziende da essi controllate o partecipate ai principi organizzativi stabiliti dalla presente legge.

**Art. 3**

**Competenze e procedure di nomina**

1. Gli amministratori degli enti sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell'attività dell'ente.
2. Le designazioni e gli elenchi di nomi previsti dalla presente legge sono richiesti dal Presidente della Regione ai titolari del potere di designazione o di proposta entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza degli organi o entro il quindicesimo giorno dalla sopravvenuta vacanza.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**


---

3. Trovano applicazione le norme sui poteri sostitutivi previste dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione), compreso quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 3 della medesima legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 per quanto riguarda le designazioni e le proposte da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione.

**Art. 4**

**Amministratori**

1. I presidenti degli enti, agenzie, istituti e aziende devono essere sono scelti fra cittadini che siano in possesso di specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata esperienza professionale o attività di amministrazione o direzione tecnica o amministrativa in enti e strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Gli altri componenti dei consigli di amministrazione degli enti, se le norme dettate per ciascun ente dalla presente legge non prevedano ulteriori o diversi requisiti, sono scelti fra cittadini che siano in possesso di specifici requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere.
3. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono d'ufficio dalla carica, coloro che si trovano in una delle condizioni ostative allo svolgimento delle funzioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
4. Non possono essere nominati amministratori di un ente, istituto, agenzia o azienda i dipendenti del medesimo ente.
5. L'incarico di amministratore è incompatibile:
  - a) con la carica di sindaco e assessore comunale di comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, presidente e componente della giunta delle unioni di comuni con popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti, presidente della provincia e ~~assessore provinciale~~, sindaco metropolitano, consigliere metropolitano, consigliere regionale, parlamentare nazionale ed europeo;
  - b) con la qualità di componente di un organo o ufficio tenuto ad esprimere pareri o ad esercitare controlli su atti dell'ente per il quale si procede alla nomina;
  - c) con l'ufficio di magistrato ordinario o delle giurisdizioni amministrative, contabili e speciali, di avvocato o procuratore presso l'Avvocatura di Stato;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

- d) con l'appartenenza alle forze armate in servizio permanente effettivo;
  - e) con la posizione di dipendente, anche a tempo determinato, dell'amministrazione regionale o degli enti soggetti alla normativa sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale;
  - f) con l'appartenenza all'ufficio di gabinetto del Presidente della Regione o di un Assessore regionale;
  - g) con l'incarico di amministratore in altro ente tra quelli elencati all'articolo 1, comma 2;
  - h) con la posizione di dipendente dello Stato in qualifica dirigenziale.
6. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).
7. Agli amministratori è riconosciuto un compenso nella misura stabilita dall'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, a tal fine gli enti, agenzie, istituti e aziende di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge sono ripartiti in due gruppi secondo l'allegata tabella A.

## TITOLO II

### Norme sui singoli enti

#### Capo I

**Agenzia regionale per l'edilizia abitativa (AREA). Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2016**

#### Art. 5

**Organi dell'Agenzia. Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 22 del 2016**


1. L'articolo 8 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa), è sostituito dal seguente:

#### "Art. 8

#### Organi dell'Agenzia

1. Sono organi di AREA:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il comitato regionale per l'edilizia sociale (CRES);
- d) il collegio sindacale.".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

**Art. 6**

Consiglio di amministrazione. Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2016

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2016 è sostituito dal seguente:

**"Art. 9**


**Consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione di AREA è composto da cinque componenti di cui tre nominati dalla Giunta regionale, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, e due in rappresentanza degli enti locali, eletti dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).

2. Il consiglio di amministrazione:

- a) adotta la proposta di statuto e le sue modificazioni, da trasmettere alla Giunta regionale per la preventiva approvazione;
- b) approva i regolamenti;
- c) approva, sentite le organizzazioni sindacali e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli inquilini e degli assegnatari, la carta dei servizi;
- d) delibera la dotazione organica del personale, ivi compresa quella da assegnare ai distretti;
- e) approva i bilanci;
- f) approva i piani annuali e pluriennali di attività ed i relativi interventi;
- g) verifica i risultati delle attività svolte e dei servizi resi dalle strutture organizzative sotto gli aspetti della economicità, dell'efficienza e della qualità;
- h) delibera, previa autorizzazione della Giunta regionale, la partecipazione di AREA a società di capitali, consorzi, associazioni con altri soggetti pubblici e/o privati per la gestione di alloggi e la realizzazione degli interventi edilizi e ogni altra attività prevista dallo statuto;
- i) propone la nomina e la revoca del direttore generale ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni;
- j) trasmette alla Giunta regionale le proposte e osservazioni dell'Azienda relative al DoPIES e ai piani annuali e pluriennali di attività predisposte dal CRES, e la relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, indicando i risultati conseguiti;
- k) emana gli indirizzi per il perseguimento degli obiettivi e svolge ogni funzione non attribuita ad altri organi, esclusi in ogni caso gli atti di gestione da riservare ai dirigenti.

3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

**Art. 7**

**Presidente. Inserimento dell'articolo 9-bis della legge regionale n. 22 del 2016**

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2016, è aggiunto il seguente:

**"Art. 9-bis  
Presidente**

1. Il Presidente di AREA:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) presiede il CRES;
- d) sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- f) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- g) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva.".

2. Nell'articolo 11 della legge regionale n. 22 del 2016, ovunque ricorrano le parole "amministratore unico" sono sostituite dalla parola "Presidente".

**Capo II**

**Azienda regionale sarda trasporti (ARST) S.p.A**

**Art. 8**


**Azienda regionale sarda trasporti (ARST) S.p.A**

1. L'Azienda regionale sarda trasporti (ARST) S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione, formato da cinque componenti di cui tre designati dalla Giunta regionale, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, e due in rappresentanza degli enti locali, eletti dal Consiglio delle autonomie locali di cui alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).

**Capo III**

**Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS).**

**Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016**



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

**Art. 9**

**Organi dell'Agenzia. Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale n. 8 del 2016**

1. L'articolo 41 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), è sostituito dal seguente:

**"Art. 41**

**Organi dell'Agenzia**

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio sindacale;
- d) il comitato territoriale.".

**Art. 10**

**Consiglio di amministrazione. Sostituzione dell'articolo 42 della legge regionale n. 8 del 2016**

1. L'articolo 42 della legge regionale n. 8 del 2016 è sostituito dal seguente:


**"Art. 42**

**Consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è composto da cinque componenti di cui tre nominati dalla Giunta regionale, fra i quali è individuato quello con funzioni di presidente, e due in rappresentanza degli enti locali nel cui territorio insistano terreni di proprietà dell'agenzia, eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato.

2. Il consiglio di amministrazione:

- a) approva i bilanci;
- b) adotta la proposta di statuto dell'Agenzia da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione;
- c) approva i regolamenti ;
- d) propone alla Giunta regionale la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia;
- e) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;
- f) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

- g) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, oppure in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;
  - h) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
  - i) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
  - j) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario;
  - k) adotta gli atti di costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione a esse;
  - l) adotta gli atti di acquisizione e restituzione dei terreni e degli altri beni immobili.
3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.

**Art. 11**

**Presidente. Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale n. 8 del 2016**

**1. L'articolo 43 della legge regionale n. 8 del 2016 è sostituito dal seguente:**


**"Art. 43**

**Presidente**

**1. Il Presidente dell'Agenzia:**

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva."

**Capo IV**



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna),  
Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna),  
Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE  
Sardegna). Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2006

**Art. 12**

Organi dell'Agenzia AGRIS Sardegna. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 13 del 2006  
1. L'articolo 10 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle  
funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA  
Sardegna), è sostituito dal seguente:

**"Art. 10**

**Organi dell'Agenzia AGRIS Sardegna**

1. Sono organi dell'Agenzia AGRIS Sardegna:
  - a) il consiglio di amministrazione;
  - b) il presidente;
  - c) il collegio sindacale;
  - d) il comitato scientifico."

**Art. 13**


Consiglio di amministrazione dell'Agenzia AGRIS Sardegna. Inserimento dell'articolo 10-bis della  
legge regionale n. 13 del 2006

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 13 del 2006, è aggiunto il seguente:

**"Art. 10-bis**

**Consiglio di amministrazione dell'Agenzia AGRIS Sardegna**

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia AGRIS Sardegna è composto da tre componenti nominati dalla Giunta regionale, dei quali uno con funzioni di presidente.
2. Il consiglio di amministrazione:
  - a) adotta i bilanci;
  - b) adotta la proposta di statuto e i regolamenti dell'Agenzia;
  - c) propone alla Giunta regionale la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia;
  - d) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;
  - e) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

- f) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, ovvero in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;
  - g) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
  - h) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
  - i) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario, previa autorizzazione della Giunta regionale;
2. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.

**Art. 14**

**Presidente dell'Agenzia AGRIS Sardegna. Inserimento dell'articolo 10-ter della legge regionale n. 13 del 2006**

1. Dopo l'articolo 10-bis della legge regionale n. 13 del 2006, è aggiunto il seguente:

**Art. 10-ter**


**Presidente dell'Agenzia AGRIS Sardegna.**

1. Il presidente dell'Agenzia AGRIS Sardegna:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva."

**Art. 15**

**Organi dell'Agenzia LAORE Sardegna. Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2006**



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2006, è sostituito dal seguente:

**"Art. 17**

**Organi dell'Agenzia LAORE Sardegna**

1. Sono organi dell'Agenzia LAORE Sardegna:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio sindacale;
- d) il comitato tecnico-scientifico."

**Art. 16**

**Consiglio di amministrazione dell'Agenzia LAORE Sardegna. Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2006**

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2006, è sostituito dai seguenti:


**"Art. 18**

**Consiglio di amministrazione dell'Agenzia LAORE Sardegna**

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia LAORE Sardegna è formato da tre componenti nominati dalla Giunta regionale, dei quali uno con funzioni di Presidente.

2. Il consiglio di amministrazione:

- a) adotta il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo;
- b) adotta la proposta di statuto e i regolamenti dell'Agenzia;
- c) propone alla Giunta regionale la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia;
- d) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;
- e) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;
- f) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, oppure in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;
- g) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
- h) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

- i) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario, previa autorizzazione della Giunta regionale;
2. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.

**Art. 17**

**Presidente dell'Agenzia LAORE Sardegna. Inserimento dell'articolo 18-bis della legge regionale n. 13 del 2006**

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2006, è aggiunto il seguente:

**"Art. 18-bis**

**Presidente dell'Agenzia LAORE Sardegna**

1. Il Presidente dell'Agenzia LAORE Sardegna:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva."

**Art. 18**

**Comitato tecnico-scientifico. Inserimento dell'articolo 18-ter della legge regionale n. 13 del 2006**


1. Dopo l'articolo 18-bis della legge regionale n. 13 del 2006, è aggiunto il seguente:

**"Art. 18-ter**

**Comitato tecnico-scientifico**

1. Il comitato tecnico-scientifico è l'organo di coordinamento dell'attività dell'Agenzia e sviluppa i programmi pluriennali e annuali da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione; esso è composto da:

- a) il direttore generale dell'Agenzia LAORE Sardegna, che lo presiede;
- b) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;
- c) due membri scelti fra i responsabili dei dipartimenti per le produzioni vegetali e zootecniche, secondo i criteri e le modalità indicati nello statuto;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

- d) un rappresentante designato dall'Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna;
  - e) tre esperti esterni altamente qualificati nelle materie di competenza dell'Agenzia LAORE Sardegna.
2. I componenti del comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. Lo statuto dell'Agenzia disciplina il funzionamento del comitato.”.

**Art. 19**

**Organi dell'Agenzia ARGEA Sardegna. Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale n. 13 del 2006**

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 13 del 2006 è sostituito dal seguente:

**“Art. 23**

**Organi dell'Agenzia ARGEA Sardegna**

1. Sono organi dell'Agenzia ARGEA Sardegna:
- a) il consiglio di amministrazione;
  - b) il presidente;
  - c) il collegio sindacale.”.

**Art. 20**


**Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ARGEA Sardegna. Inserimento dell'articolo 23-bis della legge regionale n. 13 del 2006**

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale n. 13 del 2006, è aggiunto il seguente:

**“Art. 23-bis**

**Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ARGEA Sardegna**

1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ARGEA Sardegna è formato da tre componenti nominati dalla Giunta regionale, dei quali uno con funzioni di presidente.
2. Il consiglio di amministrazione:
- a) adotta il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo;
  - b) adotta la proposta di statuto e i regolamenti dell'Agenzia;
  - c) propone la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia;
  - d) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;
  - e) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

- f) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, **oppure** in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;
  - g) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
  - h) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
  - i) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario, previa autorizzazione della Giunta regionale.
2. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.

**Art. 21**

**Presidente dell'Agenzia ARGEA Sardegna. Inserimento dell'articolo 23-ter della legge regionale n. 13 del 2006**

1. Dopo l'articolo 23-bis della legge regionale n. 13 del 2006, è aggiunto il seguente:

**"Art. 23-ter**

**Presidente dell'Agenzia ARGEA Sardegna**


1. Il presidente dell'Agenzia ARGEA Sardegna:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva."

**Art. 22**

**Direttori generali delle Agenzie. Sostituzione dell'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006**

1. L'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006, è sostituito dal seguente:



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

**"Art. 30**

**Direttori generali delle agenzie**

1. L'incarico di direttore generale dell'agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
2. Il direttore generale è scelto tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza, che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dagli albi professionali riconosciuti dalla legge, non rinvenibile .
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'agenzia è regolato da un contratto di diritto privato che non deve essere di durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa ed è rinnovabile una sola volta.
4. Ai direttori generali delle agenzie sono attribuite le medesime funzioni e competenze dei direttori generali dell'amministrazione regionale ed è loro attribuito lo stesso trattamento economico.
5. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.".

**Capo V**

**Agenzia per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (ASPAL Sardegna). Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2016**


**Art. 23**

**Organi dell'Agenzia. Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2016**

1. L'articolo 13 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), è sostituito dal seguente:

**"Art. 13**

**Organi dell'Agenzia**



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio sindacale.”.

**Art. 24**

Consiglio di amministrazione. Inserimento dell'articolo 13-bis della legge regionale n. 9 del 2016

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2016, è aggiunto il seguente:

**“Art. 13-bis**

**Consiglio di amministrazione**


1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia ASPAL Sardegna è formato da tre componenti nominati dalla Giunta regionale, dei quali uno con funzioni di presidente.

2. Il consiglio di amministrazione:

- a) adotta il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo;
- b) adotta la proposta di statuto e i regolamenti dell'Agenzia;
- c) propone la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia;
- d) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;
- e) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;
- f) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, oppure in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;
- g) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
- h) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- i) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario, previa autorizzazione della Giunta regionale;

3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.”.

**Art. 25**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

Presidente. Inserimento dell'articolo 13-ter della legge regionale n. 9 del 2016

1. Dopo l'articolo 13-bis della legge regionale n. 9 del 2016, è aggiunto il seguente:

**"Art. 13-ter**

**Presidente**

1. Il presidente dell'Agenzia:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva."

**Art. 26**


Direttore generale. Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2016

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 2016 è sostituito dal seguente:

**"Art. 14**

**Direttore Generale**

- 1. L'incarico di direttore generale dell'agenzia è conferito dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
- 2. Il direttore generale è scelto tra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto, per almeno cinque anni, incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale in strutture pubbliche o private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dagli albi professionali riconosciuti dalla legge ed è rinnovabile una sola volta.
- 3. Il rapporto di lavoro del direttore generale dell'agenzia è regolato da un contratto di diritto privato che non deve essere di durata superiore a quella della legislatura e si conclude al massimo entro i novanta giorni successivi alla fine della stessa.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

4. Ai direttori generali delle Agenzie sono attribuite le medesime funzioni e competenze dei direttori generali dell'Amministrazione regionale ed è loro attribuito lo stesso trattamento economico.

5. L'incarico di direttore generale è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato e, per i dipendenti pubblici, determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.”.

**Capo VI**

**Ente acque della Sardegna (ENAS). Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006**

**Art. 27**

**Organi dell'Ente. Sostituzione dell'articolo 19-bis della legge regionale n. 19 del 2006**

1. L'articolo 19-bis della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), è sostituito dal seguente:

**“Art. 19-bis**

**Organi dell'Ente**

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori dei conti.”.

**Art. 28**


**Consiglio di amministrazione. Inserimento dell'articolo 19-ter della legge regionale n. 19 del 2006**

1. Dopo l'articolo 19-bis della legge regionale n. 19 del 2006 è aggiunto il seguente:

**“Art. 19-ter**

**Consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione dell'Ente acque della Sardegna (ENAS) è formato da cinque componenti, dei quali tre designati dalla Giunta regionale e due eletti dal Consiglio regionale con voto limitato tra esperti di elevato livello scientifico in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisita in materia di sistemi ed infrastrutture idrauliche, gestione di servizi pubblici e di sistemi



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

organizzativi complessi. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, che all'atto della nomina sceglie tra i componenti designati il presidente dell'Ente.

**2. Il consiglio di amministrazione:**

- a) adotta il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo;
- b) adotta la proposta di statuto e i regolamenti dell'Agenzia;
- c) propone la nomina e la revoca del direttore generale dell'Agenzia;
- d) conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione;
- e) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore generale e verifica il loro utilizzo;
- f) in caso di inerzia del direttore generale nel compimento degli atti di sua competenza, oppure in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegna al direttore generale un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercita il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;
- g) su proposta del direttore generale, promuove e resiste alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;
- h) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- i) adotta gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario, previa autorizzazione della Giunta regionale;

3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore generale o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.

**Art. 29**

**Presidente. Inserimento dell'articolo 19-quater della legge regionale n. 19 del 2006**


1. Dopo l'articolo 19-ter della legge regionale n. 19 del 2006 è aggiunto il seguente:

**"Art. 19-quater**

**Presidente**

**1. Il presidente dell'Ente:**

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva.”.

**Art. 30**


**Collegio dei revisori dei conti. Inserimento dell'articolo 19-quinques della legge regionale n. 19 del 2006**

1. Dopo l'articolo 19-quater della legge regionale n. 19 del 2006 è aggiunto il seguente:

**“Art. 19-quinques**

**Collegio dei revisori dei conti**

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Giunta regionale fra gli iscritti al registro dei revisori legali previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I componenti il collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente della Regione e restano in carica per il periodo di durata del consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto, tra i membri effettivi, è designato il presidente del collegio.
3. Il collegio dei revisori dei conti:
  - a) verifica i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, predisponendo altresì la relazione illustrativa;
  - b) controlla la gestione economica e finanziaria dell'ente;
  - c) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente;
  - d) esegue le verifiche ed i controlli ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il presidente del collegio o un revisore suo delegato ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.”.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

**Capo VII**

**Istituto superiore regionale etnografico (ISRE). Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1972**

**Art. 31**


**Consiglio di amministrazione. Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 1972**

1. L'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 1972, n. 26 (Istituzione con sede in Nuoro dell'Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda), è sostituito dal seguente:

**"Art. 8**

**Consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE) è formato dai seguenti membri:
  - a) dal Sindaco del Comune di Nuoro, o suo rappresentante;
  - b) da due membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad un nome, scelti fra persone che siano in grado di recare, per particolare competenza e preparazione scientifica nel campo dell'antropologia culturale, della sociologia e dell'etnografia, un reale contributo all'attività dell'Istituto;
  - c) da due membri designati dalla Giunta regionale.
2. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, che all'atto della nomina sceglie tra i componenti designati il presidente dell'Istituto.
3. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed in particolare ha competenza a:
  - a) adottare il bilancio di previsione e le sue variazioni e il conto consuntivo;
  - b) adottare la proposta di statuto e i regolamenti dell'Istituto;
  - c) proporre la nomina e la revoca del direttore dell'Istituto;
  - d) assegnare le risorse umane, finanziarie e strumentali al direttore e verificare il loro utilizzo;
  - e) in caso di inerzia del direttore nel compimento degli atti di sua competenza, oppure in presenza di mancato esercizio del potere sostitutivo in caso di inattività dei dirigenti nell'adozione dei provvedimenti rientranti nelle loro attribuzioni, assegnare al direttore un termine perentorio entro il quale provvedere; trascorso il termine assegnato, esercitare il potere sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta;
  - f) su proposta del direttore, promuovere e resistere alle liti, disponendo in merito alle relative conciliazioni, rinunce e transazioni;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

- g) definire i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
  - h) adottare gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario, previa autorizzazione della Giunta regionale;
3. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.”.

**Art. 32**

Presidente. Inserimento dell'articolo 8-bis della legge regionale n. 26 del 1972

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 1972, è aggiunto il seguente:

“Art. 8-bis

Presidente

1. Il presidente dell'Istituto:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende al buon funzionamento dell'Istituto e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio di amministrazione;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;
- e) adotta gli atti che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione;
- f) adotta, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, ai quale li sottopone per la ratifica nella prima adunanza successiva.”.

**Art. 33**


Collegio dei revisori dei conti. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 1972

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 1972, è sostituito dal seguente:

“Art. 12

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, fra gli iscritti al registro dei revisori legali previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

e dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012 n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I componenti il collegio dei revisori dei conti restano in carica per il periodo di durata del consiglio di amministrazione. Nello stesso decreto, tra i membri effettivi, è designato il presidente del collegio.

3. Il collegio dei revisori dei conti:

- a) verifica i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, predisponendo altresì la relazione illustrativa;
- b) controlla la gestione economica e finanziaria dell'ente;
- c) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente;
- d) esegue le verifiche ed i controlli ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Il presidente del collegio o un revisore suo delegato ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.”.

~~5. E' abrogato l'art. 22 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.~~


**Capo VIII  
Sardegna IT s.r.l.**

**Art. 34  
Sardegna IT s.r.l.**

1. L'organo di amministrazione della società in house Sardegna IT s.r.l. è il consiglio di amministrazione, composto da tre membri designati dalla Giunta regionale, dei quali uno con funzioni di presidente.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera le necessarie modifiche statutarie e promuove la convocazione dell'assemblea straordinaria per la loro approvazione.

**TITOLO III  
Norme transitorie e finali**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

**Art. 35**

**Termini per le nomine e durata in carica degli organi**

1. In sede di prima applicazione della presente legge i presidenti, gli altri componenti dei consigli di amministrazione, i revisori dei conti ed i sindaci degli enti, agenzie, istituti ed aziende sono nominati entro il termine del 31 gennaio 2020.
2. Trovano applicazione le norme sui poteri sostitutivi previste dall'articolo 3 della legge regionale 3 maggio n. 11 del 1995, nonché le norme previste dagli articoli 4 e 5 della medesima legge regionale n. 11 del 1995.

**Art. 36**

**Cessazione degli organi in carica**

1. Gli organi in carica negli enti, istituti, aziende, agenzie e società di cui alla presente legge, ancorché non scaduti, cessano dalle loro funzioni all'atto della nomina degli organi previsti dalla presente legge. Essi decadono comunque il 31 dicembre 2019.

**Art. 37**

**Abrogazioni**

1. E' abrogato l'articolo 22 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

**Art. 38**

**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

**Tabella A**

Primo gruppo:



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

---

- 1) Agenzia regionale per l'edilizia abitativa (AREA);
- 2) Azienda regionale sarda trasporti (ARST) S.p.A.;
- 3) Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS);
- 4) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);
- 5) Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL);
- 6) Ente acque della Sardegna (ENAS);

Secondo gruppo:

- 1) Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna);
- 2) Agenzia regionale sarda per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna);
- 3) Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna);
- 4) Istituto superiore regionale etnografico (ISRE);
- 5) Sardegna IT s.r.l.